Oggetto: Nulla osta al trasferimento coatto alla PAT, ai sensi dell'art.

7, c.2 della l.p. 4/2004, del Compendio "Casa Grandi" in

C.C. Tuenno, da sottoporre al Comitato di Gestione.

## Il Presidente relaziona:

Il Parco nel 1996 ha acquisito l'edificio "Casa Grandi" grazie ad uno specifico stanziamento finanziario da parte della PAT, da destinare a Casa del Parco "Uomo & Ambiente". Successivamente, anche grazie a specifici contributi da parte della PAT, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'edificio, nonché il restauro delle parti sottoposte a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici. Negli anni 2013 e 2014 la Giunta esecutiva del Parco, in armonia con il Comune di Tuenno e la PAT ha maturato la decisione di rinunciare alla realizzazione dell'allestimento della Casa del Parco, accettando il trasferimento dell'immobile alla PAT, previo accordo finanziario e patrimoniale.

Con deliberazione del Comitato di Gestione n. 33 di data 29 dicembre 2015 è stato autorizzato il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del Compendio di Casa Grandi in C.C. Tuenno, alle condizioni economiche concordate tra PAT, Comune di Ville d'Anaunia (allora Comune di Tuenno) e Parco.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 1283 di data 29 luglio 2016, ha deciso di procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della L.P. n. 4/2004, al trasferimento coatto dell'immobile denominato "Casa Grandi" ed ha inviato una direttiva vincolante all'ente Parco affinche trasferisca ai sensi di Legge il predetto immobile a titolo gratuito alla Provincia, per poi metterlo a disposizione del Comune di Ville d'Anaunia, come nuova sede municipale.

Il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.p. 4/2004 prevede che "per razionalizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori. I trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002,

n. 137) e con riguardo ad essi non si applicano le disposizioni in materia di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed all'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)".

Al fine di poter procedere con il trasferimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.p. 4/2004, dell'immobile è necessario che il Comitato di Gestione del Parco prenda atto della norma e dia corso al trasferimento ai sensi dell'art. 5 c.2, lettera l) del D.P.P. 3-35/leg dd. 21 ottobre 2010 e ss.mm.

Si ritiene pertanto di proporre al Comitato di Gestione di prendere atto della direttiva vincolante emessa dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1283 di data 29 luglio 2016, avente ad oggetto il trasferimento gratuito alla Provincia Autonoma di Trento dell'immobile denominato Casa Grandi sito in C.C. Tuenno p.ed. 355 di mq 4076, oltre alle pp.ff. 193/1 di mq 700, per la quota di comproprietà di 48/64, e p.f. 191/8 di mq 186, per la quota di comproprietà di 16/32.

## Si precisa inoltre che:

- in data 31 dicembre 2015, con verbale prot. n. 5477/1.20, l'immobile è stato messo a disposizione temporanea della PAT, fino al 29 febbraio 2016, termine poi prorogato al 31 ottobre 2016, con nota di data 14 marzo 2016, ns. prot. n. 1106/1.20;
- con nota di data
- la procedura per il trasferimento dell'immobile in oggetto necessita ancora di alcuni mesi per cui si concede, alla Provincia Autonoma di Trento, la proroga del termine di messa a disposizione temporanea dell'immobile "Casa Grandi, dal periodo 01 novembre 2016 al 31 marzo 2017.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001,
  n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello Brenta;
- vista la legge provinciale 12 maggio 2004 n. 4, art. 7 c. 2bis;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per

l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## delibera

- di prendere atto che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1283 di data 29 luglio 2016, ha deciso di procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della L.P. n. 4/2004, al trasferimento coatto dell'immobile denominato "Casa Grandi" sito in C.C. Tuenno P.Ed. 355 di mq 4076, oltre alle pp.ff. 193/1 di mq 700, per la quota di comproprietà di 48/64, e p.f. 191/8 di mq 186, per la quota di comproprietà di 16/32;
- 2. di prendere atto che la Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della L.P. n. 4/2004, ha inviato una direttiva vincolante all'ente Parco affinchè trasferisca ai sensi di Legge il predetto immobile a titolo gratuito alla Provincia;
- 3. di sottoporre al Comitato di Gestione la richiesta di rilascio del nulla osta al trasferimento obbligatorio di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 5 c.2, lettera I) del D.P.P. 3-35/leg dd. 21 ottobre 2010 e ss.mm.
- di autorizzare, alla Provincia Autonoma di Trento, la proroga del termine di messa a disposizione temporanea dell'edificio P.Ed. 355 C.C. Tuenno denominato "Casa Grandi, dal 01 novembre 2016 al 31 marzo 2017.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Silvio Bartolomei Il Presidente f.to avv. Joseph Masè

